UNIONE DI COMUNI "DALL' ADIGE AL FRATTA"

(Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo) via G. Marconi n. 41, 37046 Minerbe (Vr) – c.f. 91010730231

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

ORDINANZA DEL DIRIGENTE N. 24 DEL 20-06-2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: COMUNE DI BEVILACQUA: ISTITUZIONE SENSO UNICO
ALTERNATO PER RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA DI
VIA GRANZE.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di giugno, il Responsabile DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO che in data 10/05/2019 con l'emissione dell'Ordinanza n. 12 ad oggetto: "Comune di Bevilacqua: Istituzione del divieto di transito agli automezzi con portata superiore a 7,5 tonnellate, lungo Via Granze", l'Amministrazione Comunale di Bevilacqua (VR) metteva in sicurezza la strada comunale in oggetto dal passaggio di mezzi pesanti (autotreni e autoarticolati), a seguito di un deterioramento del manto stradale e per dei cedimenti strutturali della stessa.

CONSTATATO il perdurare del transito di mezzi pesanti in orari prevalentemente notturni, in cui le Forze di Polizia non possono costantemente garantire controlli preventivi e repressivi del divieto di transito in essere;

CONSIDERATE le continue segnalazioni da parte di residenti di situazioni di pericolo nell'uscire dai passi carrai e nella circolazione dei pedoni, a seguito di comportamenti non idonei da parte dei conducenti dei mezzi pesanti;

VISTE le caratteristiche tecniche della strada comunale de nominata via Granze, limitata in termini di larghezza e di portata e che collega il centro abitato della Frazione di Marega, con la S.P. n. 42-Via Torrano nel Comune di Terrazzo (VR);

RITENUTO necessario al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e della viabilità di istituire il senso unico alternato a tutti i veicoli lungo il tratto di strada comunale denominato via Granze all'altezza del civico n. 24, con il posizionamento di manufatti ad alta visibilità sia diurna che notturna, che ne limitano la larghezza a mt.2,20;

VISTO il parere espresso dal Corpo di Polizia Locale Intercomunale del Montagnanese, con propria nota prot.n. 03.03.05/P.L. del 31/05/2019;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs 285/92 Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 495/92 Regolamenti di Esecuzione e s.m.i;

VISTA la direttiva 24/10/2000 (G.U. 28/12/2000 n. 301) emanata dal Ministero LL.PP. avente per oggetto: "Direttiva sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

VISTO il Decreto d'incarico prot. n. 1153 del 28.02.2018, relativo alla nomina del Responsabile di P.O. – Direzione Pianificazione Urbanistica/ L.L.P.P./Manutenzione;

VISTO l'articolo 107 comma 5° del D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000:

ORDINA

A partire dal 20/06/2019-in via GRANZE, dall'incrocio con Via Piazza Marega (in prossimità del civico n. 24) al limite dell'ambito territoriale in confine con quello del Comune di Terrazzo (civico n. 2478) nella frazione di Marega nel Comune di Bevilacqua (VR) il posizionamento di manufatti ad alta visibilità sia diurna che notturna, e quanto segue:

- -LA LIMITAZIONE DEL TRANSITO CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA A ml. 2,20-
- -ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO
- -ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' A 30 Km/h,

DISPONE

- Che l'Ufficio Segreteria del Comune di Bevilacqua (VR) ne dia adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- Che ne sia inviata copia al Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Montagnanese, alla Compagnia dei carabinieri di Legnago (VR), alla Stazione Carabinieri di Minerbe (VR), al S.U.E.M. 118, al Comando dei Vigili del Fuoco di Verona e al CCISS del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.cciss.it);
- La presente Ordinanza sarà resa nota mediante l'apposizione da parte l'Ufficio Tecnico del Comune di Bevilacqua (VR), di idonea segnaletica stradale necessaria (figura II 68 Art. 117), che forma parte integrante della presente ordinanza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

- A norma dell'art. 3, c.4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- ➤ In relazione all'art. 37 c.3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/92;
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del D. Lgs.285/92, è incaricato di fare rispettare la presente Ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a norma degli artt. 6 e 7 del D. Lgs 285/92 Codice della Strada e s.m.i.; Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 107 D. Lgs n° 267/2000: Dott. ROSSI Paolo.



IL RESPONSABILE di P.O. DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA LL.PP. E MANUTENZIONI

-Dr. Paolo Rossi-(decreto d'incarico prot.n. 1153 del 28/02/2018)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE n.24 del 20-06-2019 UNIONE DI COMUNI